





amministrativo e di procura in atti, nonché di procura dall'Avv. Gabriele Trombetta, c.f. TRMGRL84L27B963Z, con lui elettivamente domiciliata in Marcianise alla via Campania n.97., per i seguenti

### MOTIVI

Non sono state presentate opposizioni all'omologazione da parte di soggetti a ciò legittimati.

Ne consegue che il provvedimento richiesto è condizionato, quanto alla sua adozione, esclusivamente dalla verifica della regolarità della procedura e degli esiti della votazione dei creditori.

La presente proposta concordataria segue alla rinuncia agli atti della procedura di concordato n. 8/2017 è consiste nella riformulazione della proposta di concordato depositata in data 19.9.2018 ex art. 160 l.f. in uno ai relativi allegati;

Il Tribunale, quindi, con decreto reso in data 17.10.2018, ha ammesso la ricorrente alla procedura di concordato preventivo n. 8/2018, nominando, quale commissario giudiziale, il dott. Luca Lonardo.

All'esito dei rilievi, in ordine alla capienza del fondo rischi, operati dal Commissario Giudiziale nell'esercizio delle sue funzioni, ed in vista della redazione prima - e delle modifiche poi - della relazione





ex art. 172 l.f., la odierna istante ha provveduto a modificare ed integrare il piano e la proposta di concordato.

In ordine al piano concordatario originariamente depositato le modifiche da ultimo depositate tengono conto della intenzione della ricorrente:

- di aderire alla procedura di definizione delle liti fiscali pendenti art. 6 del D.L. 119/18, così da eliminare il fondo rischi appostato pari ad € 287.156,71 per il giudizio attualmente pendente presso la CTR di Napoli con RGA 5277/2018 con il pagamento in prededuzione della somma di € 81.020,00;

- di accantonare un fondo rischi pari ad € 69.878,84, nell'ipotesi in cui venga accolta la domanda giudiziale (riconoscimento del credito assistito da privilegio ex art. 2751 bis n. 5) proposta dalla Ditta Autocarrozzeria De Vivo Giovanni, giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di S. Maria C.V. III sezione civile. Lo svincolo del fondo è rappresentato dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento, pertanto non impatta sulla fattibilità del piano concordatario.

Tali importi trovano capienza nella finanza esterna messa a disposizione dai soci pari ad € 312.000,00.

Sono state previste le seguenti classi di creditori :





**CLASSE 0):** E' costituita da quei creditori che vantano crediti confluiti in cartelle esattoriali oggetto di definizione agevolata (cd. Rottamazione Cartelle, Adesione Definizione Liti Pendenti). **Per tale categoria si propone il pagamento del 100% delle cartelle rottamate;**

**CLASSE 1):** E' costituita da quei creditori che vantano un titolo di privilegio (mobiliare) incapiente tali quindi da poter essere stralciati ex art. 160, co. 2. Nel caso specifico rientrano in questa classe i debiti verso i dipendenti e professionisti che hanno svolto attività professionale a favore della società istante. **Per tale categoria si propone il pagamento del 55% del totale del debito verso il personale dipendente;**

**CLASSE 2):** E' costituita da quei creditori che vantano un titolo di privilegio (mobiliare) incapiente, tali quindi da poter essere stralciati ex art. 160, co. 2, e 182 ter L.F. Nel caso specifico rientrano in questa classe il debito verso INPS, verso INAIL e quello verso l'Erario (Iva, Ires, Irap e ritenute d'acconto), oltre alle Tasse Automobilistiche Regionali. **In particolare, si offre per tale categoria il pagamento del 40% della sorta capitale, delle sanzioni e interessi;**





**CLASSE 3):** E' costituita dagli importi dei crediti delle classi 1) e 2) eccedenti la percentuale offerta, *ex art.* 160, co, 2 L.F. e 182 ter l.f. e che, pertanto, sono chirografari per degradazione (sono tali quelli rappresentati dalla parte falciata nelle precedenti classi) sia da quei creditori che non vantano alcun titolo di privilegio (mobiliare e/o immobiliare) e che pertanto sono chirografi per natura. **Per tale categoria si propone il pagamento del 20%;**

E' opportuno precisare che la percentuale di pagamento offerta ai creditori - fatta eccezione per quelli prededucibili - deroga, per quanto attiene alle risorse rinvenienti titolo nella finanza esterna, all'ordine dei privilegi.

Come è noto, infatti, le somme costituenti finanza esterna, siccome estranee al patrimonio aziendale e, quindi, fallimentare, possono esser offerte ai creditori prescindendo dalla relativa collocazione nell'ordine dei privilegi.

Orbene, nel caso di specie, l'attivo concordatario aziendale sarà liquidato e le relative somme impiegate per il pagamento dei creditori secondo l'ordine dei privilegi e, dunque, saranno destinate al pagamento dei creditori prededucibili; tutte le ulteriori risorse, invece, scaturendo dalla finanza esterna messa a disposizione dai sig.ri Farina, saranno impiegate per il pagamento dei creditori concorrenti derogando, almeno in parte, alla rispettiva collocazione nell'ordine dei privilegi. Per questa via, si spiega e giustifica sia il





diverso trattamento della Classe 1 rispetto alla Classe 2, sia, e soprattutto, la percentuale di soddisfazione dei creditori della classe 3.

All'esito delle modifiche/integrazioni apportate (da ultimo in data 16 maggio 2019), il Commissario Giudiziale, ha provveduto al deposito (ed all'integrazione) della relazione ex art. 172 l.f., con la quale ha affermato la fattibilità della proposta concordataria e la sua convenienza rispetto alla alternativa ipotesi fallimentare specie in considerazione dalla rilevante finanza esterna garantita dai sig.ri Felice, Guglielmo ed Antonio Farina.

Pertanto, il Tribunale, con decreto in data 7 novembre 2019, ha assunto il decreto ex art. 180 l.f., fissando l'udienza del 4.12.2019, poi differita al 10/12/2019.

Il Commissario Giudiziale, con relazione resa ex art. 172 l. fall. (delle successive integrazioni), nonché in occasione dell'adunanza dei creditori, ha espresso parere assai favorevole in ordine alla fattibilità della proposta concordataria nonché in ordine alla convenienza della stessa rispetto alla alternativa ipotesi della procedura fallimentare.





All'esito dell'adunanza dei creditori e nei venti giorni successivi sono state raggiunte le maggioranze di cui all'art. 177 L.F., in quanto:

decorso il termine ultimo per l'espressione del voto, i creditori ammessi al voto di "FARCAUTO s.r.l. in liquidazione" in merito alla proposta di concordato preventivo si sono espressi come segue:

**voti FAVOREVOLI** per € 415.301,92 pari al 60,292%

**voti CONTRARI** per € 273.511,28 pari al 39,708%

In conseguenza di quanto rappresentato, la proposta di concordato è stata approvata dalla maggioranza dei creditori.

Quanto alla distinzione dei creditori in classi, i voti ottenuti possono così distinguersi in relazione alle classi ammesse al voto:

**CLASSE 1 Crediti privilegiati v/dipendenti e professionisti**

Voti favorevoli per € 197.367,72 pari al 97,969%

Voti contrari per € 4.091,58 pari al 2,031 %

**CLASSE 2 Crediti privilegiati v/INPS-INAIL-ERARIO-Tasse automobilistiche**

Voti favorevoli per € 0,00 pari al 0,00%

Voti contrari per € 100.177,74 pari al 100,00%

**CLASSE 3 Altri crediti chirografari**

Voti favorevoli per € 217.934,20 pari al 56,288%

Voti contrari per € 169.241,96 pari al 43,712%





**In conclusione, il Concordato Preventivo di FARCAUTO s.r.l. risulta essere stato approvato dai creditori avendo raggiunto le maggioranze prescritte dall'art.177 L.F..**

Ne è conseguita l'approvazione del concordato, che il tribunale ha dichiarato, contestualmente fissando l'udienza per l'omologazione. Il commissario giudiziale ha manifestato un giudizio nel complesso favorevole anche sotto il profilo della fattibilità giuridica del piano nonché dell'utilità.

Quanto alle modalità con cui il Liquidatore deve dar corso alla liquidazione e alle modalità con cui il Commissario Giudiziale deve sorvegliarne l'adempimento, è il Tribunale a dover determinare le une e le altre con il decreto di omologa, a norma – rispettivamente – degli artt. 182, primo comma, e 185 l.f.

Quelle da seguire nel caso di specie vengono sinteticamente elencate, per brevità, direttamente in dispositivo.

Qui è solo opportuno rimarcare l'opportunità di disporre che il liquidatore rediga – alla stregua delle regole di buona amministrazione, che richiedono di norma una previa pianificazione delle attività liquidatorie, come si desume in via di principio dalla disciplina apprestata dagli artt. 104 ter l.f. e 2487, lett. c), cod. civ. -





un piano delle attività di liquidazione, puntuale ed articolato, con indicazione delle specifiche modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, da trasmettere, entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto, al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori, affinché ne valutino la coerenza rispetto alle previsioni concordatarie e successivamente dispongano di uno strumento efficace di controllo sull'esatta esecuzione del concordato.

Nello svolgimento della sua attività, il liquidatore dovrà comunque rispettare le forme previste dagli artt.105–108 ter l.f., salvo che diverse modalità di liquidazione risultino prestabilite, con riferimento ad uno o più beni oggetto della cessione, nella proposta di concordato conclusivamente approvata.

P.Q.M.

1) omologa il concordato preventivo proposto da “FARCAUTO FARCAUTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Maddaloni (CE) alla via Napoli n. 315, P.I. 02299150611, in persona del legale rapp.te p.t., il liquidatore dott. Giovanni Liguori, rappresentata e difesa, in virtù di determina dell'organo amministrativo e di procura in atti, nonché di procura dall'Avv. Gabriele Trombetta, c.f. TRMGRL84L27B963Z





2) conferma la nomina del Commissario Giudiziale dott. Lonardo e nomina Liquidatore Giudiziale il dott. Giovanni Gogliettino che si atterrà alle seguenti disposizioni:

a)il Liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato e pubblicato, a cura del Commissario, nell'area del sito internet del tribunale riservata ai creditori;

b)il Liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108ter l.f., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ed invio di informativa al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;

c)per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria





amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;

d)il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;

e)il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet del tribunale riservata ai creditori;

f)il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, saranno pubblicate, a cura di quest'ultimo, nell'area del sito internet del tribunale riservata ai creditori; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario





Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

g)il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;

e)le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

f)il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

g)il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere





adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet del tribunale riservata ai creditori;

h) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet del tribunale riservata ai creditori;

i) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Liquidatore e per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione del Commissario Giudiziale indicata al punto precedente;

l) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

m) riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori,





su apposita istanza del liquidatore giudiziale;

3) dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f. e sul sito internet del Tribunale.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 16.1.20

Il Presidente rel  
dr. Rita Di Salvo

